



Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità  
Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti  
Servizio 8 - Autorizzazioni impianti gestione rifiuti - A.I.A  
Il Dirigente generale

Ditta S.R.R. ATO7 Ragusa S.C.p.A. - P.I.: 01544690884

Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.). *Progetto riallocazione definitiva dell'impianto di trattamento meccanico biologico nel sito di cda Cava dei Modicani in Ragusa" da unificarsi con la procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale per il progetto denominato "Progetto esecutivo per la copertura superficiale finale della discarica per rifiuti solidi urbani sita in c.da Cava dei Modicani - Ragusa".*

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista la Direttiva 96/61/CE del 24.9.1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento così come modificata dalle Direttive 2003/35/CE e 2003/87/CE;
- Vista la Direttiva 1999/31/CE del del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti come modificata dalla Direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018;
- Vista la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente come modificata dalla Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018;
- Vista la Direttiva 2010/75/UE del 24.11.2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- Vista la Decisione della Commissione Europea 2014/955/UE del 18.12.2014 che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, con applicazione a decorrere dall'1.6.2015;
- Visto il Regio Decreto 27 luglio 1934, n.1265 *"Testo Unico delle leggi sanitarie"*;
- Vista la Legge 2 febbraio 1974, n.64 *"Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche"*;
- Vista la legge 7 agosto 1990, n.241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e ss.mm.ii.;
- Vista il D.lgs.36/2003 *"Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti"* così come modificato dal D.Lgs. n.121 del 03.9.2020, *"Attuazione della Direttiva (UE) 2018/850 che modifica la Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti"*;
- Visto il D.lgs.42/2004 *"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137"*;
- Visto il D.lgs.152 del 03.4.2006 – *Norme in materia ambientale*, e ss.mm.ii., e in particolare l'art.27bis che norma il *"Provvedimento autorizzatorio unico regionale, l'art.226 con cui si sancisce che: "è vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi ..." nonché l'allegato D;*
- Visto il D.lgs.81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii., recante *"Attuazione dell'art.1 della legge 3 agosto 2007 n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*;
- Visto il D.lgs.159 del 06 settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. *"codice antimafia"*, e le successive disposizioni correttive e integrative di cui al D.lgs.218 del 15 novembre 2012;
- Visto il D.lgs 50/2016 *"Codice dei contratti pubblici"*;
- Visto il D.lgs.104 del 16.6.2017, *"Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile del 2014, che modifica la Direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ai sensi degli artt.1 e 14 della Legge 9 luglio 2015, n.114"*;
- Visto il D.lgs.116 del 03.9.2020, *"Attuazione della Direttiva (UE) 2018/851 che modifica la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione Direttiva (UE) 2018/852 che modifica*

- la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;
- Visto il D.lgs. n.121 del 03.9.2020, “Attuazione della Direttiva (UE) 2018/850 che modifica la Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti”;
- Visto il D.P.R. n.357 del 08 marzo 1997 e ss.mm.ii.;
- Visto l’art.40 della l.r. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- Vista la l.r.24 del 24 agosto 1993 che disciplina la “tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi”;
- Visto il parere dell’ufficio legislativo e legale prot.25115 - 137/II/2012 del 19.9.2012 in base al quale, tra l’altro, gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- Vista l’Ordinanza n.2196 del 02.12.2003, pubblicata sulla GURS n.8 del 20.02.2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- Visto il D.P.R. n.151 dell’1 agosto 2011 - “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi”;
- Visto il D.P.R. n.120 del 13 giugno 2017 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del Decreto legge 12 settembre 2014, n.133”, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n.164”, che all’art.31 ha abrogato il D.M. n.161/2012;
- Visto il Decreto ministeriale 5 febbraio 1998 in materia di recupero rifiuti non pericolosi e le successive modifiche e integrazioni di cui ai D.M. Ambiente 9 gennaio 2003, D.M. Ambiente 27 luglio 2004 e D.M. Ambiente 5 aprile 2006 n.186, nonché il decreto n.161 del 10 agosto 2012;
- Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare 29 gennaio 2007 “Emanazione di Linee Guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili in materia di raffinerie, fabbricazione vetro e prodotti ceramici e gestione dei rifiuti per le attività elencate nell’allegato I del D.lgs. 18 febbraio 2005, n.59”;
- Visto il D.M. 17 dicembre 2009, recante “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti” (SISTRI) e ss.mm.ii.;
- Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 27.9.2010 “Definizioni dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005” e ss.mm.ii.;
- Visto il Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n.161 “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”;
- Vista la Circolare di Coordinamento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot.0022295 GAB del 27.10.2014 recante “Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto legislativo 4 marzo 2014, n.46”;
- Vista la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare – Direzione Generale per i rifiuti e l’inquinamento prot.17669 del 14.12.2017 avente per oggetto “Circolare Ministeriale per l’applicazione dell’art.6 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio del 27/09/2010 (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 03.8.2005);
- Vista la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare – Direzione Generale per i rifiuti e l’inquinamento prot.4064 del 15.3.2018 avente per oggetto Circolare ministeriale recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”;
- Viste le Linee Guida dell’ISPRA n.145/2016, relative ai “Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell’art.48 della L.28 Dicembre 2015 n.221”, pubblicate sul sito web dell’ISPRA, in data 7

dicembre 2016 e in particolare il paragrafo n.3, che individua le tipologie di rifiuti non ammessi in discarica ai sensi dell'art.6 del D.lgs.36/2003, e il successivo paragrafo n.4, che individua alla tabella 7 i rifiuti urbani provenienti da raccolta differenziata che devono essere destinati a operazioni di riciclaggio e recupero atteso che *“solo gli scarti derivanti dal loro trattamento possono essere ammessi in discarica”*;

- Vista la l.r. 8 Aprile 2010, n.9, recante *“Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”* e ss.mm.ii.,
- Vista la l.r. n.3/2013, entrata in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione, che prevede che siano assegnate all'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità le competenze al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'articolo 29 ter e seguenti del D.lvo 3 aprile 2006 n.152, esclusivamente per le opere previste al punto 5 dell'allegato VIII alla parte seconda del suddetto D.lvo.152/2006 e ss.mm.ii.;
- Vista la l.r. 7 maggio 2015, n.9 *“Disposizione programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale”*, che all'art. 91 comma 3 ha definito le tariffe regionali dovute dai proponenti e dalle autorità procedenti ai fini dell'istruttoria per il rilascio degli atti e dei pareri relativi alla V.A.S., alla V.I.A., V.INC.A. e all'A.I.A.;
- Vista la l.r. 22 febbraio 2019, n.1 *“Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. legge di stabilità regionale”* e in particolare l'art.36 *“Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi e autorizzativi”*;
- Vista la l.r. 21 maggio 2019, n.7 *“Disposizione per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa”* e in particolare l'art.6 *“Conflitto di interessi e obbligo di astensione”*;
- Visto il D.A. 176/GAB del 09.8.2007 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente che approva il *“Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell'area e dell'ambiente”*;
- Visto il D.D.G.92 del 21.8.2007 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente che recita *“l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell'ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall'Autorità competente ai sensi della normativa vigente a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza dei servizi di questo Dipartimento”*;
- Visto il *“Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani”* approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n.179 del 02.8.2012;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo del 28.5.2015 n.100 che valuta positivamente sia la Valutazione Ambientale Strategica, sia la Valutazione di Incidenza relativa al *“Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”* dell'11.7.2012;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.158 del 5 aprile 2018 avente per oggetto *“Gestione del ciclo integrato dei rifiuti – Piano Stralcio – Approvazione”*;
- Visto il Decreto presidenziale 21 aprile 2017, n.10 *“Regolamento di attuazione dell'art.9 della legge regionale 8 aprile 2010, n.9. Approvazione dell'aggiornamento del piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia”*;
- Preso atto che il 12 aprile 2018, durante la tredicesima riunione del Comitato Tecnico (art.75 direttiva 2010/75/UE) sono state approvate le BAT Conclusions per il settore Waste Treatment (WT) e trasmesse alla Commissione per la loro pubblicazione in G.U.C.E.;
- Viste le *“Linee Guida per la regolamentazione del sistema tariffario per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati in discarica – Approvazione”* adottate con Deliberazione di Giunta Regionale n.161 del 6 aprile 2018 che superano il Decreto dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità n.20 del 15.6.2017 *“Linee guida per la regolamentazione del sistema tariffario per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati in discarica”*;
- Viste le misure in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con Decreto del Presidente della Regione n.524/GAB del 31.01.2018, di adozione del PTPCT - Aggiornamento 2018-2020;
- Vista la legge regionale n.19 del 16 dicembre 2008 recante *“Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione”*, la quale ha istituito il *“Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti”*;

- Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 19 Dicembre 2011, n.537 recante la “*rimodulazione dell’assetto organizzativo di natura endoprocedimentale*” nella parte in cui si determinano le strutture intermedie del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti e le relative competenze;
- Visto il D.D.G.232 del 28.5.2013, con il quale sono state attribuite al Servizio 7 di questo Dipartimento le competenze al rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all’art.29 ter e seguenti del D.lgs n.152/06 esclusivamente per le opere previste al punto 5 dell’allegato VIII alla parte seconda del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- Visto il Decreto del Presidente della Regione n.12 del 27 giugno 2019, pubblicato sulla G.U.R.S. n.33 del 17 luglio 2019, di approvazione del Regolamento di attuazione dei nuovi assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali, ai sensi dell’art.13 comma 3 della l.r. n.3/2016;
- Visto il D.P.Reg. n.2805 del 19.6.2020 con il quale, in esecuzione della delibera di giunta regionale n.264 del 14.6.2020, l’ing. Calogero Foti è stato nominato Dirigente generale del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti;
- Vista la Delibera del comitato nazionale dell’albo nazionale gestori ambientali del 16.7.1999, e ss.mm.ii., relativa ai requisiti tecnici del Responsabile tecnico;
- Visto il programma di adeguamento delle discariche 2012 – 2014, approvato con protocollo 12652/com del 12.3.2012 dal Commissario per l’emergenza rifiuti che prevede, alla tabella 3, la determinazione del deficit/surplus di volumetria in discarica;
- Vista la disposizione commissariale (ex O.P.C.M. 3887) del 31 luglio 2012 n.81 con la quale è stato approvato il “*programma per la prevenzione della produzione dei rifiuti in Sicilia*”;
- Visto il protocollo attuativo del 04 aprile 2013 stipulato tra il Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti e il Dipartimento regionale dell’ambiente che regola anche la modalità attuativa delle fasi di attivazione e pubblicitaria previste dall’artt.10, 24 e 29 ter e seguenti del d.lgs 152/06 e ss.mm.ii. ;
- Visto il D.D.G. n.203 del 22.4.2010 dell’A.R.T.A., che autorizza la realizzazione e la gestione della discarica per rifiuti solidi urbani, sita in contrada cava dei Modicani – territorio comunale di Ragusa;
- Vista la nota 1576 del 21.4.2015 avente ad oggetto “*Progetto esecutivo di modifica del piano di coltivazione e relativo incremento della capacità di abbancamento della discarica per rifiuti solidi urbani, sita in contrada Cava dei Modicani nel comune di Ragusa*” e del “*Progetto di riallocazione definitiva dell’impianto di trattamento meccanico biologico nel sito di contrada Cava dei Modicani nel comune di Ragusa*”, a firma del Presidente dell’ATO Ragusa ambiente SpA e del Commissario straordinario della Regione ex ordinanza 8/Rif del 27.9.2013, con cui è stata presentata formale istanza di rinnovo ex art.29 octies del D.lgs.152/2006 dell’A.I.A. della discarica in c.da cava dei Modicani in Ragusa di proprietà dell’ATO Ragusa ambiente SpA approvata con D.D.G. n.203 del 22.4.2010 dell’A.R.T.A.;
- Vista la nota 631 del 02.12.2016 avente ad oggetto “*Trasmissione Progetto esecutivo per la copertura superficiale finale della discarica per rifiuti solidi urbani sita in C.da Cava dei Modicani – Ragusa*” a firma del Presidente dell’ATO Ragusa ambiente SpA e del Commissario straordinario della Regione ex ordinanza 8/Rif del 27.9.2013, con cui sono stati trasmessi, in formato digitale, i seguenti elaborati concernenti il progetto in parola:
- RELAZIONI E PIANI
- Elenco elaborati
  - Relazione generale
  - Relazione idrologica-idraulica
  - Report fotografico
  - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
  - Piano di sicurezza e coordinamento
- ELABORATI GRAFICI
- Inquadramento territoriale
  - Planimetria stato di fatto
  - Sezioni trasversali stato di fatto 1 di 5 (sezioni da 5 a 8)
  - Sezioni trasversali stato di fatto 2 di 5 (sezioni da 9 a 12)
  - Sezioni trasversali stato di fatto 3 di 5 (sezioni da 13 a 16)

- Sezioni trasversali stato di fatto 4 di 5 (sezioni da 17 a 20)
- Sezioni trasversali stato di fatto 5 di 5 (sezioni da 21 a 24)
- Planimetria di progetto
- Sezioni trasversali di progetto 1 di 5 (sezioni da 5 a 8)
- Sezioni trasversali di progetto 2 di 5 (sezioni da 9 a 12)
- Sezioni trasversali di progetto 3 di 5 (sezioni da 13 a 16)
- Sezioni trasversali di progetto 4 di 5 (sezioni da 17 a 20)
- Sezioni trasversali di progetto 5 di 5 (sezioni da 21 a 24)
- Sezione longitudinale discarica (P1) - Stato di fatto e di progetto
- Particolari costruttivi copertura superficiale

#### ELABORATI ECONOMICI

- Elenco prezzi unitari
- Analisi prezzi
- Computo metrico estimativo
- Stima dei costi della sicurezza
- Quadro di incidenza della manodopera
- Capitolato speciale d'appalto - Parte Generale
- Capitolato speciale d'appalto - Norme Tecniche
- Cronoprogramma dei lavori
- Quadro economico

Considerato che la capacità di abbancamento della vasca inizialmente di 385.000 mc è, successivamente aumentata sino a 512.755, 55 mc, con i seguenti provvedimenti:

- a) Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) approvata con D.D.G. n.203 del 22.04.2010 dall'A.R.T.A. (385.000 mc);
- b) nota della Regione Siciliana – Assessorato Energia e Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti n.52013 del 22-12-2014, acquisita al protocollo ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in data 23.12.2014 al n.4825, con cui è concesso *Nulla Osta all'abbancamento dei rifiuti fino ad un innalzamento della parte sommitale di 80-90 cm nei termini e nei limiti di cui al progetto di chiusura e nel rispetto delle prescrizioni di cui al Parere n°59619 del 19.12.2014 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (25.000 mc);*
- c) Ordinanza Contingibile e Urgente ai sensi dell'art.191 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., del Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa n.27218 del 16.7.2015, riportante prot. ATO Ragusa Ambiente S.p.A. n°2792 del 17.7.2015, che ha *autorizzato il conferimento nella quantità complessiva massima di 25.000 mc per una durata massima di mesi sei decorrenti dal 21.7.2015, nelle more dell'implementazione della biostabilizzazione;*
- d) Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art.191 del d.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., del Commissario Straordinario del Libero Consorzio comunale di Ragusa n.2180 del 19.01.2016, riportante protocollo ATO Ragusa Ambiente S.p.A. n.252 del 20.01.2016, che ha *autorizzato il conferimento nella quantità complessiva massima di 18.200 mc per una durata massima dal 21.01.2016 al 31.5.2016;*
- e) Ordinanza Contingibile ed Urgente ai sensi dell'art.191 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., del Commissario Straordinario del Libero Consorzio comunale di Ragusa n.17602 del 31.5.2016, riportante protocollo ATO Ragusa Ambiente S.p.A. n.2018 del 31.5.2016, che ha *autorizzato il conferimento nella quantità massima complessiva di 20.800 ton per una durata massima dal 01.6.2016 al 31.01.2017 (20.800 t pari a 23.111,11 mc);*
- f) *modifica ed integrazione Ordinanza Commissario Straordinario Libero Consorzio comunale di Ragusa n.39327 del 20.12.2016, riportante protocollo SRR RG n.707 del 21.12.2016, dell'Ordinanza Contingibile e Urgente ai sensi dell'art.191 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. del Commissario Straordinario del Libero Consorzio comunale di Ragusa n.17602 del 31.5.2016, riportante protocollo ATO Ragusa Ambiente S.p.A. n.2018 del 31.5.2016, che ha autorizzato il conferimento ulteriore di 4.000 ton oltre ai 20.800 ton, per una durata massima dal 01.6.2016 al 31.01.2017*



(4.000 ton pari a 4.444,44 mc);

g) *Ordinanza Contingibile ed Urgente ai sensi dell'art.191 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. del Commissario Straordinario del Libero Consorzio comunale di Ragusa n.3732 del 27.01.2017, riportante protocollo ATO Ragusa Ambiente S.p.A. n.340 del 30.01.2017, che ha autorizzato il conferimento nella quantità complessiva massima di 32.000 mc per una durata massima dal 01.02.2017 al 20.7.2017 (32.000 mc pari a 26.400 ton);*

Considerato

che con nota 157 del 04.5.2020, agli atti del Dipartimento Regionale Ambiente, il Presidente della S.R.R. ATO7 Ragusa S.C.p.A. - partita IVA 01544690884 ha avanzato al Servizio 1 D.R.A. dell'A.R.T.A. istanza di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) ex art.3 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico regionale (PAUR) ex art.27-bis del medesimo Decreto per il "Progetto di riallocazione definitiva dell'impianto di Trattamento Meccanico Biologico nel sito di Cava dei Modicani in Ragusa" da unificarsi con la procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale per il Progetto denominato "Progetto esecutivo di modifica del piano di coltivazione e relativo incremento della capacità di abbancamento della discarica per rifiuti solidi urbani sita in c.da Cava dei Modicani nel Comune di Ragusa", allegando pertinente documentazione tecnico-amministrativa caricata nel portale SIVVI dell'ARTA da parte del soggetto proponente, che comprende:

- Relazioni tecniche:
  - relazione generale;
  - studio Impatto Ambientale e relativi allegati ( allegato 1 e allegato 2 carte tematiche) P.M.C. Disc\_RG-Discarica-TMB rev.03 Agg. 04.5.2020;
  - sintesi non tecnica;
  - relazione tecnica di prevenzione incendi;
  - documento unico di valutazione dei rischi da interferenze Piano di emergenza interno.
- Elaborati grafici:
  - TAV 0\_TMB inquadramento generale;
  - TAV I\_TMB planimetria impianto di trattamento meccanico biologico (TMB);
  - TAV 2\_TMB cella di biostabilizzazione;
  - TAV 3\_TMB capannone tritovagliatura;
  - TAV 4\_TMB rete di raccolta colaticci e acque di prima pioggia;
  - TAV 5\_TMB impianto estrazione aria esausta – capannone;
  - TAV 6\_TMB vasca di prima pioggia e condotta di scarico esistente;
  - planimetria generale e inquadramento territoriale;
  - prospetti e sezioni;
  - planimetria presidi antincendio.
- Elaborati economici:
  - elenco Prezzi e Quantità;
  - quadro economico.

Vista

la nota del Dipartimento Regionale Ambiente (D.R.A.) prot.31018 del 05.6.2020, rettificata e integrata con nota 31921 del 10 giugno 2020, con la quale il Dirigente Responsabile del Servizio 1 DRA, ai sensi dell'art.27-bis del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., ha comunicato a tutti gli Enti e le Amministrazioni potenzialmente interessate, l'avvenuta pubblicazione in data 18 agosto 2020, sul Portale Valutazioni Ambientali dell'A.R.T.A., (rif. <https://sivvi.regione.sicilia.it> - Codice Procedura 871), dell'avviso redatto dal proponente, ai sensi dell'art.24, comma 2 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., e dei relativi elaborati progettuali;

Considerati

gli esiti delle Conferenze di Servizi tenutesi, per la definizione del Provvedimento Unico Regionale ex art.27-bis del d.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., in via telematica nei giorni 30.10.2020, 09.11.2020, 17.11.2020 e della Conferenza di Servizi decisoria del 07.12.2020;

Considerato

che l'impianto realizzato presso il sito di Cava dei Modicani è ricompreso fra quelli annoverati all'interno della famiglia dei Trattamenti Meccanico/Biologici (TMB), così come individuati dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 29 gennaio 2007 (d.lgs.18 febbraio 2005, n.59 - Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di gestione dei rifiuti).

Il trattamento meccanico-biologico, nel caso di specie, è costituito da due diverse fasi:

- *trattamento meccanico del rifiuto indifferenziato. Il rifiuto viene vagliato per separare*

le due frazioni merceologiche (frazione secco-leggera e frazione umida) da avviare ai successivi sistemi di trattamento (collocazione di discarica) e/o valorizzazione;

- trattamento biologico della frazione umida, il cui scopo è la stabilizzazione delle componenti organiche degradabili, da collocare in discarica o da sottoporre a ulteriori trattamenti di finissaggio per possibili riusi, quali la costituzione dello strato finale di capping di discariche esaurite.

La tipologia di processo adottata (...) permette di ottenere una frazione a base organica (sottovaglio) da destinarsi al trattamento biologico ed una frazione secco-leggera (sopravaglio o sovrullo) da destinarsi ad eventuali ulteriori trattamenti con successiva valorizzazione e/o recupero energetico.

Il sopravaglio proveniente dalla tritovagliatura, effettuata all'interno di un capannone, viene trasportato giornalmente presso impianto di discarica per il relativo abbancamento; il sottovaglio proveniente dalla tritovagliatura viene allocato nelle biocelle esistenti, poste in area immediatamente limitrofa al capannone, per il relativo trattamento biologico con insufflazione d'aria, fino al raggiungimento del limite normativo del parametro I.R.D.P.. Il processo di biostabilizzazione ha una durata di almeno 21 giorni, a seguito dell'ottimizzazione del processo, periodo durante il quale il rifiuto diminuisce la propria putrescibilità per consentire di raggiungere valori di IRDP al di sotto di  $1000 \text{ mg O}_2 \times \text{KgSV}^{-1} \times \text{h}^{-1}$  al fine di essere conferito in discarica.

L'impianto di trattamento meccanico-biologico è del tipo con insufflazione forzata di aria secondo il punto D.3.3.1.2 del D.M. 29.01.2007 viene di seguito descritto:

I rifiuti solidi saranno conferiti mediante autocarri o autocompattatori idonei al trasporto dei rifiuti e saranno sottoposti a trattamento meccanico e trattamento biologico.

Il trattamento meccanico avviene nel sistema impiantistico attraverso le seguenti fasi principali:

- ricezione dei rifiuti;
- apertura dei sacchi e triturazione;
- vagliatura;
- deferrizzazione.

Il trattamento biologico previsto è del tipo aerobico con cumuli statici e aereazione forzata.

L'impianto rientra tra quelli classificati "di tipo semplificato".

1. nell'area individuata all'esterno della vasca RSU, sono realizzate complessivamente 25 biocelle, (21 ordinarie e 4 straordinarie), servite da 9 centrali di insufflazione d'aria, di dimensioni di circa  $5,50 \text{ m} \times 5,00 \text{ m} \times 2,40 \text{ m}$ , per l'accoglimento della frazione organica proveniente dal pretrattamento rifiuti (tritovagliatura);
2. le dimensioni delle celle sono tali da accogliere cumuli di frazione organica bi-giornaliera pari a circa 60,00 mc, tenuto conto dei conferimenti medi giornalieri di RSU pari a 146,60 t;

Possono essere ammessi al conferimento presso l'impianto per il successivo trattamento i seguenti Codici EER:

Operazioni	Codice EER in ingresso	Quantità	Rifiuti/prodotti in uscita dall'impianto EER	
Area conferimento - D15 Area selezione trito vagliatura - D14 Biostabilizzazione - D8 Area maturazione - R3 Recupero metalli - R4	20 03 01 (Rifiuto urbano indifferenziato) 19 08 01 (Vaglio)	146,60 ton/g per 365 gg (Capacità complessiva annua 53.509 ton)	19 12 02	componenti ferrosi da separazione
			19 12 03	metalli non ferrosi
			19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti), prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi (frazione secca proveniente dal sopravaglio);
			19 05 01	parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost (frazione organica proveniente dal sottovaglio)
			19 05 99	parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost (frazione organica proveniente dal sottovaglio).

Tenuto conto della documentazione in atti del DRA, comprendente i seguenti elaborati, con particolare riferimento in ultimo al parere istruttorio conclusivo n°357/2020 approvato dalla commissione tecnico scientifica nella seduta del 12.11.2020 e al verbale della conferenza dei servizi conclusiva del 17.11.2020;

Visti i pareri, autorizzazioni, nulla osta e assensi comunque denominati, acquisiti nel corso delle

conferenze di servizi tenutesi nel corso del procedimento, come riportati nel verbale della Conferenza decisoria:

1. nota 26053 dell'1 settembre 2020 dell'Ufficio periferico di Ragusa dell'IRSAP, che, avendo verificato che l'intervento ricade in area esterna agli agglomerati industriali e che non presenta alcuna interferenza con infrastrutture consortili, ha comunicato che la richiesta di parere risulta improcedibile ai sensi della l.r. 7/2019 in quanto non rientra tra le competenze demandate dalla l.r. 8/2012 al predetto Ente;
2. parere favorevole con prescrizioni del Libero consorzio Comunale di Ragusa espresso con nota 29571 del 9 novembre 2020;
3. parere favorevole in materia antincendio del Corpo nazionale dei Vigili de Fuoco espresso dal Comando dei Vigili del Fuoco di Ragusa, competente per territorio, con nota 6718 del 9 settembre 2020, confermato con successiva nota 8374 del 28 ottobre 2020, con riferimento alla documentazione trasmessa dalla ditta in data 8 settembre 2020.

Nel corso della conferenza di servizi del 30 ottobre 2020 il rappresentante della Direzione Regionale VV.F. per la Sicilia ha comunicato che l'attività oggetto del presente procedimento *“non rientra tra quelle soggette alla normativa sui rischi di incidenti rilevanti ai sensi del d.lgs.105/2015, né tra quelle di competenza del Comitato Tecnico Regionale di cui all'art.10 del predetto decreto 105/2015, né rientra, tra le competenze della Direzione Regionale VV.F. per la Sicilia”*;

4. parere favorevole con prescrizioni dell'ASP di Ragusa SIAV espresso con nota 1436/SIAV del 5 novembre 2020;
5. parere favorevole di ARPA Sicilia al Piano di Monitoraggio Ambientale alle condizioni, e con le precisazioni indicate nel verbale della conferenza di servizi del 9 novembre 2020.

ARPA Sicilia con nota 68770 del 16 novembre 2020, indirizzata al Servizio 1 DRA, alla S.R.R. ATO7 Ragusa S.C.p.A. e al Servizio 8 DRAR ha esposto le considerazioni/osservazioni sulla attuale versione del PMeC ai fini di una necessaria revisione per la sua definitiva approvazione.

Visto il D.A. n.286 del 16 novembre 2020 con il quale l'Assessore regionale del Territorio e dell'Ambiente, acquisito il Parere Istruttorio Conclusivo della C.T.S. n.357/2020 del 12 novembre 2020, ha emesso giudizio positivo di compatibilità ambientale (V.I.A.) nei confronti del progetto denominato *“Progetto riallocazione definitiva dell'impianto di trattamento meccanico biologico nel sito di c.da Cava dei Modicani in Ragusa”*, proposto dalla S.R.R. ATO7 Ragusa S.C.p.A. e notificato dal Servizio 1 con nota 67354 del 17 novembre 2020;

Considerato che la discarica di c.da Cava dei Modicani in agro di Ragusa è stata autorizzata (provvedimento A.I.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art.5 del d.lgs 59/2005 e, quindi, ai sensi del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.), con Decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Ambiente n.203 del 22.4.2010. L'A.I.A. prima citata è stata rilasciata in favore della Società ATO Ragusa Ambiente S.p.A. - Gestore I.P.C.C. - ed aveva una validità temporale ex lege di cinque anni con possibilità di rinnovo previa apposita istanza del gestore;

- con nota 1044 del 29.7.2014 il Gestore I.P.P.C. ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione, ha avanzato istanza di modifica non sostanziale (incremento della capacità di abbancamento di 25.000 mc, pari a circa 21.000 t, sul quantitativo autorizzato con il D.G.G. 203 del 22.4.2010;
- in data 20.11.2014, si è tenuta apposita Conferenza di Servizi, in seno alla quale si è convenuto che l'istanza n.1044/2014 promossa dal Gestore I.P.P.C. doveva essere inquadrata all'interno di un procedimento di chiusura, ex art.12 del d.lgs.36/2003, della discarica in parola attesa la volumetria residua utile abbancabile e la previsione del Gestore di esaurimento della capacità di abbancamento rifiuti comprensiva dell'incremento, stimata a luglio 2015;
- con nota 52013 del 22.12.2014, il DRAR rilasciava nulla osta all'incremento di abbancamento di rifiuti di ulteriori 25.000 mc, pari a circa 21.000 t, portando la capacità autorizzata a complessivi 410.000 mc e al fine di raggiungere il profilo utile per la chiusura della discarica;



- con nota 210 del 13.4.2015 la ATO Ragusa Ambiente S.p.A. trasmetteva al DAR la relazione preliminare del “Progetto per l’incremento della capacità di abbancamento della discarica per rifiuti non pericolosi sita in c.da Cava dei Modicani in Ragusa”, con la previsione in apposita platea all’aperto del trattamento meccanico-biologico a bio-containers;
  - con nota 1576 del 22.4.2015 l’ATO Ragusa Ambiente SpA, in gestione Commissariale, inoltra al DRAR, e all’ARTA “istanza di rinnovo, ex art.29-octies del d.lgs.152/2006, dell’Autorizzazione Integrata Ambientale della discarica sita in c.da Cava dei modicani in Ragusa di proprietà dell’ATO Ragusa Ambiente SpA, approvata con DDG n.203 del 22.4.2013 dell’ARTA della Regione Siciliana”;
  - con nota 380 del 18.6.2015 della ATO Ragusa Ambiente S.p.A., in riscontro alla nota del DAR 18185 del 13.4.2015, è stato trasmesso il “Progetto di modifica del piano di coltivazione e relativo aumento della capacità di abbancamento della discarica di Cava dei Modicani in Ragusa, corredato del Trattamento Meccanico Biologico (TMB) previsto sul corpo dei rifiuti;
  - atteso che con l’incremento autorizzato la gestione operativa della discarica si sarebbe protratta oltre i termini di validità del D.G. 203/2010, l’ATO RG Ambiente S.p.A. in liquidazione, giusta nota 1576 del 21.4.2015, ha reiterato l’istanza n.1044/2014, riproponendola formalmente come istanza di rinnovo ex art.29octies del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. del D.D.G. 203/2010;
  - in data 18.6.2015, la S.R.R. ATO7 Ragusa S.C.p.A. ha trasmesso a corredo dell’istanza n.1576/2015 un progetto esecutivo proponendo il nuovo piano di coltivazione della discarica, tale da determinare una modifica sostanziale all’A.I.A. rilasciata;
  - per tale modifica sostanziale la S.R.R. ATO7 Ragusa S.C.p.A., giusta nota 631 del 02.12.2016 ha attivato la procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale presso l’A.R.T.A. trasmettendo, a corredo dell’istanza, il relativo progetto ai fini della chiusura della discarica;
  - nelle more del rilascio del parere di V.I.A. da parte dell’A.R.T.A., propedeutico per l’approvazione della modifica sostanziale dell’A.I.A., di cui al D.D.G. 203/2010, la S.R.R. ATO7 Ragusa S.C.p.A., ha gestito, per il periodo tra il 21.07.2015 e il 20.7.2017, la discarica di cava dei Modicani in forza delle seguenti Ordinanze contingibili e urgenti, ex art.191 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. emanate dal Commissario straordinario del libero Consorzio comunale di Ragusa:
    - prot.27218 del 16,7,2015, validità 6 mesi, quantità autorizzata 25.000 mc;
    - prot. 2180 del 19.01.2016, validità al 31.5.2016, quantità autorizzata 18.200 mc;
    - prot.17602 del 31.5.2016, validità al 31.01.2017, quantità autorizzata 23.111 mc;
    - prot. 3732 del 27.01.2017, validità al 20.7.2017, quantità autorizzata 32.000 mc;
  - a far data dal 20.7.2017 sono cessati gli abbancamenti di rifiuti in discarica, mentre in forza di Ordinanze/Rif emanate dal Presidente della Regione Siciliana si è operata la sola attività di trattamento fisico-chimico dei rifiuti e successivo trasferimento delle frazioni residuali non compostabili in altro impianto autorizzato;
  - in data 21.7.2017 il DRAR acquisisce il D.A. n.236/GAB del 20.7.2017 con cui l’Assessore regionale del Territorio e dell’Ambiente, n.q. di Autorità Unica Ambientale, esprime, sulla scorta del Parere positivo n.104/17 del 20.7.2017 rilasciato dalla Commissione Tecnico-Specialistica, giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto che propone, ai fini della chiusura della discarica di c.da Cava dei Modicani, il nuovo piano di coltivazione della discarica con riprofilatura della parte sommitale e recupero di ulteriore volumetria utile per l’abbancamento dei rifiuti.  
Il suddetto D.A.236/GAB-2017, seppur approvando il progetto definitivo fra i cui elaborati sono citati:
    - “Imp. Biostabilizzazione-particolari costruttivi”;
    - “Imp. Biostabilizzazione-pianta e sezione base”;
    - “Imp. Biostabilizzazione-elaborato grafico”;
 non menziona tale impianto per il trattamento “B”, biostabilizzazione, soltanto il pare CTS n.104/2017 fa riferimento a discarica in esercizio dotata di impianto pre-trattamento “M” meccanico (triturazione) provvisorio;
- Vista la nota della S.R.R. ATO7 Ragusa S.C.p.A. n.4786 del 10.11.2020, acquisita al prot. del

D.R.A.R. al n.44365, con la quale precisa che:

- in data 18.6.2015 con nota 380 a cura della ATO Ragusa Ambiente S.p.A. è stato trasmesso al D.R.A.R. e all'A.R.T.A. il "*Progetto esecutivo per la copertura superficiale finale della discarica per rifiuti solidi urbani sita in c.da Cava dei Modicani - Ragusa*";
- in data 02.12.2016 con nota 631 a cura della ATO Ragusa Ambiente S.p.A. è stato trasmesso al D.R.A.R. e all'A.R.T.A. il progetto di aggiornamento di quello prima indicato avente per oggetto la "*Modifica del piano di coltivazione e relativo incremento della capacità di abbancamento della discarica per rifiuti solidi urbani sita in c.da Cava dei Modicani nel Comune di Ragusa*";
- in data 20.7.2017 è scaduta l'Ordinanza del Commissario del Libero Consorzio comunale di Ragusa (ex Provincia di Ragusa) prot.3732 del 27.01.2017, rilasciata ai sensi dell'art.191 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. Con cui è stata assicurata la prosecuzione all'esercizio della vasca di abbancamento di titolarità di ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione - Gestione Commissariale, provvedimento non rinnovato;
- alla data del 21.7.2017 presso la vasca di abbancamento di titolarità di ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione - Gestione Commissariale di c.da Cava dei Modicani in Ragusa nessun ulteriore conferimento e consequenziale abbancamento è occorso;
- nel verbale della seconda conferenza di servizi tenutasi in data 09.11.2020, convocata dal Servizio 1 del Dipartimento Ambiente dell'A.R.T.A., per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), ai sensi dell'art.27-bis del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii., relativa all'istanza riportata in oggetto, è emersa la necessità che "*il proponente modifichi l'oggetto della istanza da ampliamenti a chiusura della vasca, come già incardinato presso il competente D.R.A.R., ciò al fine di incardinare il procedimento AIA già avviato nel procedimento PAUR oggetto della presente Conferenza*";
- con nota 4786/U del 10.11.2020, la S.R.R. ATO7 Ragusa S.C.p.A. chiede di modificare l'oggetto con la seguente formulazione: "*Progetto riallocazione definitiva dell'impianto di trattamento meccanico biologico nel sito di c.da Cava dei Modicani in Ragusa*" da unificarsi con la procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale per il progetto denominato "*Progetto esecutivo per la copertura superficiale finale della discarica per rifiuti solidi urbani sita in C.da Cava dei Modicani - Ragusa*" restando ferma la validità del progetto depositato che non subisce alcuna modifica;

Considerato

che in data 12.01.2021, nel portale delle Valutazioni Ambientali dell'A.R.T.A. la S.R.R. ATO7 Ragusa S.C.p.A. ha caricato la stesura del Piano di Monitoraggio e Controllo, che costituisce la versione Rev.7 del 12.01.2021, effettuata tenendo conto delle indicazioni di cui alle Conferenze dei Servizi del 30.10.2020, 09.11.2020, 17.11.2020, 07.12.2020 e delle osservazioni riportate nelle note A.R.P.A. Sicilia n. 68770 del 16.11.2020 e n. 77091 del 23.12.2020, dal quale si evince che:

- i soggetti autorizzati al conferimento presso l'impianto di TMB (per una potenzialità massima di circa 146 ton/g) sono i Comuni del Libero Consorzio Comunale di Ragusa;
- la titolarità dell'impianto di TMB è ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in Liquidazione – con sede in viale del Fante, 10 - 97100 RAGUSA;
- la continuità del servizio di gestione integrata dei rifiuti, per conto dei Comuni soci, presso ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in Liquidazione è stata garantita ai sensi dei seguenti provvedimenti:
  - O.P.R.S. n.02/Rif. del 02.02.2017;
  - O.P.R.S. n.08/Rif. del 04.8.2017;
  - O.P.R.S. n.09/Rif. del 15.9.2017;
  - O.P.R.S. n.15/Rif. del 01.12.2017;
  - O.P.R.S. n.02/Rif. del 28.12.2018;
  - Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.526 del 09.3.2017- Art.19;
  - O.C.S. L.C.c. di Ragusa prot.39551 del 03.12.2018;
  - O.C.S. L.C.c. di Ragusa n.2 del 31.7.2019;
  - O.C.S. L.C.c. di Ragusa n.3 del 14.8.2019;
  - O.C.S. L.C.c. di Ragusa n.5 del 31.10.2019;
  - O.C.S. L.C.c. di Ragusa n.6 del 25.11.2019;

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- O.C.S. L.C.c. di Ragusa n.1 del 30.01.2020;</li> <li>- O.C.S. L.C.c. di Ragusa n.2 del 19.6.2020;</li> <li>- O.C.S. L.C.c. di Ragusa n.6 del 16.10.2020;</li> <li>- O.C.S. L.C.c. di Ragusa n.7 del 19.11.2020.</li> </ul>
Vista	la nota 3034 del 25.01.2021, con la quale il Servizio Autorizzazioni del D.R.A.R. a seguito dell'istruttoria del procedimento in oggetto, ha richiesto alla S.R.R. ATO7 Ragusa S.C.p.A., per avere piena contezza dello stato dei fatti, con riferimento all'impianto Trattamento Meccanico (T.M.), di voler trasmettere le specifiche tecniche dello stesso, oltre che il titolo di proprietà/disponibilità;
Vista	la nota 387 del 26.01.2021, con la quale la S.R.R. ATO7 Ragusa S.C.p.A. ha riscontrato la sopra citata nota 3034/2021, trasmettendo il contratto tra la stessa Società e la Impreser S.r.l., con sede in Catania, via Blocco Torrazze - Pantano d'Arci SN - 95121, iscritta nel Registro delle Imprese di Catania al n.312002, P.IVA 0468345870, per il noleggio della durata di 10 anni di: <ul style="list-style-type: none"> <li>- n.1 trituratore (marca Komptech GmbH, modello "TERMINATOR 5000 S" S.N. 162060);</li> <li>- n.1 vaglio rotativo con maglia da 40 (marca Doppstadt - Drum screening machine, modello SM620 Proti, S.N. W0962121772d07218;</li> </ul> fermo impregiudicato la modalità di acquisizione del noleggio dell'impianto del T.M. all'IMPRESER S.r.l.;
Considerato	che la Impreser S.r.l., con sede in Catania, via Blocco Torrazze - Pantano d'Arci SN - 95121-risulta iscritta in White List presso il sito web dell'U.T.G.-Prefettura di Catania con validità a 25.11.2020, con richiesta di rinnovo in corso, per il settore di attività 1, 3, 5, 6, 10;
Considerato	che dagli atti risulta che l'impianto di TMB è stato messo in esercizio per il tramite di provvedimenti <i>extra ordinem</i> e vi è la necessità di rafforzare la prevenzione e la riduzione degli impatti ambientali derivanti dall'attuale gestione dei rifiuti nel sito di cava dei Modicani, dando una regolamentazione in ordinario;
Visti	tutti i pareri e le prescrizioni, delle quali il proponente ha preso atto ed accettato;
Ritenuto	di dover assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione in atti, in linea con la normativa vigente e pertanto di potere approvare il " <i>Progetto esecutivo per la copertura superficiale finale della discarica per rifiuti solidi urbani sita in c.da Cava dei Modicani - Ragusa</i> ", volto alla chiusura definitiva della stessa;
Ritenuto	di dover assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione in atti, in linea con la normativa vigente e pertanto di potere approvare il " <i>Progetto di riallocazione definitiva dell'impianto di trattamento meccanico biologico nel sito di contrada Cava dei Modicani nel comune di Ragusa</i> ";
Ritenuto	di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato d.lgs 152/2006, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;
Valutato	che: <ul style="list-style-type: none"> <li>- il progetto è stato sviluppato dal proponente per rispondere alle emergenza rifiuti e al fine di scongiurare una crisi igienico sanitaria nel territorio ragusano, evitando aggravii di costi ai Comuni della Provincia di Ragusa;</li> <li>- nell'area di Cava dei Modicani, nel Comune di Ragusa vi è in esercizio l'impiantistica di che trattasi;</li> <li>- nell'area in esame non sono presenti impatti ambientali significativi negativi;</li> <li>- vi è la necessità di regolarizzare quanto in essere;</li> <li>- sono soddisfatti i requisiti tecnici stabiliti dal d.lgs.36/2003 ed in particolare con la copertura finale si andrebbe ad attuare: <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'isolamento dei rifiuti dall'ambiente esterno</li> <li>- la minimizzazione delle infiltrazioni di acqua</li> <li>- la riduzione al minimo della necessità della manutenzione</li> <li>- la minimizzazione dei fenomeni di erosione</li> <li>- l'esistenza agli assestamenti ed a fenomeni di subsidenza localizzata;</li> <li>- in sede di conferenze di servizi, tramite i rispettivi rappresentanti, le Amministrazioni si sono espresse unitariamente in maniera favorevole;</li> </ul> </li> </ul>
Ritenuto	che l'autorizzazione della piattaforma è meritevole di accoglimento e non determina effetti

Verificato	negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana;
Ritenuto	che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento;
Ritenuto	che i criteri progettuali e gestionali previsti, una volta adeguati ed integrati secondo le prescrizioni del presente Decreto, sono idonei a perseguire l'attività di trattamento rifiuti, garantendo la tutela dell'ambiente, rispettando la vigente normativa in materia, ed in particolare il d.lgs. 152/2006 ed il Decreto M.A.T.T.M. del 29.01.2007;
Ritenuto	la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa, effettuata in data 22 gennaio 2021;
Visto	il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
Visto	il Protocollo di Legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;
Considerato	che oltre ai casi in cui <i>ope legis</i> è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del d.lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;
Ritenuto	di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica, ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione dei citato Decreto legislativo n.152/06 e ss.mm.ii.;
Tutto quanto sopra premesso;	

#### DECRETA

- Art.1.** Le premesse devono intendersi integralmente riportate e trascritte nel presente Decreto. Ai sensi dell'art.29sexies del d.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. è approvata la realizzazione del "*Progetto esecutivo per la copertura superficiale finale della discarica per rifiuti solidi urbani sita in c.da Cava dei Modicani - Ragusa*", volto alla chiusura definitiva della stessa, nonché la realizzazione del "*Progetto di riallocazione definitiva dell'impianto di trattamento meccanico biologico nel sito di contrada Cava dei Modicani nel comune di Ragusa*", proposto da ATO Ragusa Ambiente S.p.A., con sede legale in viale del Fante, 10 – 97100 Ragusa P.IVA: 01544690884.
- Il presente provvedimento ha la validità temporale di 10 anni, e sarà riesaminato secondo quanto previsto dall'art.29octies del d.lgs. 152/2006.
- Art.2.** La presente Autorizzazione Integrata Ambientale costituisce le seguenti approvazioni:
- Impianto TMB**
- Approvazione del progetto "*Progetto ricollocazione definitiva dell'impianto di trattamento meccanico biologico nel sito di c.da Cava dei Modicani in Ragusa*" in premessa elencato, comprensivo dei seguenti Piani ed elaborati tecnici, così come caricati nel portale delle Valutazioni Ambientali dell'A.R.T.A.:
- Elaborati generali e specialistici*
- A1 Elenco elaborati  
A2 Relazione generale  
A3 Studio Impatto Ambientale con allegati  
A4 P.M.C. Disc\_RG-Disarica-TMB rev. 03 Agg.  
Sintesi non tecnica
- Elaborati Stato di fatto*
- TAV 0\_TMB Inquadramento generale  
TAV 6\_TMB Vasca di 1^ pioggia e condotta di scarico esistente
- Elaborati di progetto*
- TAV 1\_TMB Planimetria impianto di trattamento meccanico biologico (TMB)  
TAV 2\_TMB Cella di biostabilizzazione  
TAV 3\_TMB Capannone tritovagliatura  
TAV 4\_TMB Rete di raccolta colaticci e acque di 1^ pioggia  
TAV 5\_TMB Impianto estrazione aria esausta - capannone
- Elaborati economici*
- B1 Computo metrico estimativo

B2 Elenco Prezzi e Quantità

B3 Quadro economico

*Elaborati antincendio*

R01 Relazione tecnica di prevenzione incendi

VVF.1 Planimetria generale e inquadramento territoriale

VVF.2 Prospetti e sezioni

VVF.3 Planimetria presidi antincendio

*Elaborati sicurezza*

Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze

Piano di emergenza interno

*Integrazioni portale SIVVI:*

12/01/2021 Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornato a seguito della C.D.S. del 07.12.2020 e delle osservazioni di cui alla nota ARPA N. 77091 Del 23.12.2020.

04/12/2020 Relazione Tecnica Impianto T.M.B.

04/12/2020 Impianto T.M.B – Ragusa - Piano Di Gestione Operativa

04/12/2020 Piano di Monitoraggio Ambientale

04/12/2020 Relazione Tecnica Copertura Superficiale Finale Della Discarica

04/12/2020 Inquadramento Territoriale Copertura Superficiale Finale Della Discarica

04/12/2020 Planimetria Stato di Fatto Discarica

04/12/2020 Sezioni Stato di Fatto Discarica

04/12/2020 Planimetria Generale Stato di Progetto Discarica

04/12/2020 Sezioni Stato di Progetto Discarica

04/12/2020 Particolari Costruttivi Discarica

04/12/2020 Planimetria Reti Biogas Percolato

04/12/2020 Particolari Costruttivi Reti Biogas Percolato

03/12/2020 Piano di Monitoraggio e Controllo Aggiornato a seguito della C.D.S. del 17.11.2020.

- **Vasca di discarica**

Approvazione del *Progetto esecutivo per la copertura superficiale finale della discarica per rifiuti solidi urbani sita in C.da Cava dei Modicani - Ragusa*", comprendente i seguenti elaborati:

RELAZIONI E PIANI

- Elenco elaborati
- Relazione generale
- Relazione idrologica-idraulica
- Report fotografico
- Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
- Piano di sicurezza e coordinamento

ELABORATI GRAFICI

- Inquadramento territoriale
- Planimetria stato di fatto
- Sezioni trasversali stato di fatto 1 di 5 (sezioni da 5 a 8)
- Sezioni trasversali stato di fatto 2 di 5 (sezioni da 9 a 12)
- Sezioni trasversali stato di fatto 3 di 5 (sezioni da 13 a 16)
- Sezioni trasversali stato di fatto 4 di 5 (sezioni da 17 a 20)
- Sezioni trasversali stato di fatto 5 di 5 (sezioni da 21 a 24)
- Planimetria di progetto
- Sezioni trasversali di progetto 1 di 5 (sezioni da 5 a 8)
- Sezioni trasversali di progetto 2 di 5 (sezioni da 9 a 12)
- Sezioni trasversali di progetto 3 di 5 (sezioni da 13 a 16)
- Sezioni trasversali di progetto 4 di 5 (sezioni da 17 a 20)
- Sezioni trasversali di progetto 5 di 5 (sezioni da 21 a 24)
- Sezione longitudinale discarica (P1) - Stato di fatto e di progetto
- Particolari costruttivi copertura superficiale

ELABORATI ECONOMICI

- Elenco prezzi unitari
- Analisi prezzi
- Computo metrico estimativo
- Stima dei costi della sicurezza
- Quadro di incidenza della manodopera
- Capitolato speciale d'appalto - Parte Generale
- Capitolato speciale d'appalto - Norme Tecniche
- Cronoprogramma dei lavori
- Quadro economico

*Integrazioni portale SIVVI:*

ELABORATI GRAFICI

- D.01 – Inquadramento generale
- D.02.1 – Planimetria stato di fatto
- D.02.2 – Sezioni stato di fatto
- D.03.1 – Planimetria generale stato di progetto
- D.03.2 – Sezioni stato di progetto
- D.03.3 – Particolari costruttivi discarica
- D.03.3 – Particolari costruttivi stato di progetto
- D.04.1 – Planimetria reti impianto Percolato e Biogas
- D.04.2 – Particolari costruttivi impianto Percolato e Biogas

RELAZIONI:

- R.01 – Relazione tecnica generale

*Descrizione dello stato di fatto*

Dal 21.7.2017, il sito di c.da Cava dei Modicani è attivo il solo TMB degli R.S.U. ivi conferiti e pertanto nessuna attività di abbancamento viene condotta presso la discarica, pertanto si procederà alle attività di chiusura della discarica e alla gestione post operativa della stessa.

La capacità di abbancamento della vasca inizialmente di 385.000 mc è, successivamente aumentata sino a 512.755, 55 mc, con i seguenti provvedimenti:

- a) Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) approvata con D.D.G. n.203 del 22.4.2010 dall'A.R.T.A. (385.000 mc);
- b) nota della Regione Siciliana – Assessorato Energia e Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti n.52013 del 22-12-2014, acquisita al protocollo ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in data 23.12.2014 al n.4825, con cui è concesso *Nulla Osta all'abbancamento dei rifiuti fino ad un innalzamento della parte sommitale di 80-90 cm nei termini e nei limiti di cui al progetto di chiusura e nel rispetto delle prescrizioni di cui al Parere n°59619 del 19.12.2014 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (25.000 mc);*
- c) Ordinanza Contingibile ed Urgente ai sensi dell'art.191 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., del Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa n.27218 del 16.7.2015, riportante prot. ATO Ragusa Ambiente S.p.A. n°2792 del 17.7.2015, che ha *autorizzato il conferimento nella quantità complessiva massima di 25.000 mc per una durata massima di mesi sei decorrenti dal 21.7.2015, nelle more dell'implementazione della biostabilizzazione;*
- d) Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art.191 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., del Commissario Straordinario del Libero Consorzio comunale di Ragusa n.2180 del 19.01.2016, riportante protocollo ATO Ragusa Ambiente S.p.A. n.252 del 20.01.2016, che ha *autorizzato il conferimento nella quantità complessiva massima di 18.200 mc per una durata massima dal 21.01.2016 al 31.5.2016;*
- e) Ordinanza Contingibile ed Urgente ai sensi dell'art.191 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., del Commissario Straordinario del Libero Consorzio comunale di Ragusa n.17602 del 31.5.2016, riportante protocollo ATO Ragusa Ambiente S.p.A. n.2018 del 31.5.2016, che ha *autorizzato il conferimento nella quantità massima complessiva di 20.800 ton per una durata massima dal 01.6.2016 al 31.01.2017 (20.800 t pari a 23.111,11 mc);*
- f) *modifica ed integrazione Ordinanza Commissario Straordinario Libero Consorzio comunale di Ragusa n.39327 del 20.12.2016, riportante protocollo SRR RG n.707 del 21.12.2016, dell'Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art.191 del*



*d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. del Commissario Straordinario del Libero Consorzio comunale di Ragusa n.17602 del 31.5.2016, riportante protocollo ATO Ragusa Ambiente S.p.A. n.2018 del 31.5.2016, che ha autorizzato il conferimento ulteriore di 4.000 ton oltre ai 20.800 ton, per una durata massima dal 01.6.2016 al 31.01.2017 (4.000 ton pari a 4.444,44 mc);*

- g) Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art.191 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. del Commissario Straordinario del Libero Consorzio comunale di Ragusa n.3732 del 27.01.2017, riportante protocollo ATO Ragusa Ambiente S.p.A. n.340 del 30.01.2017, che ha autorizzato il conferimento nella quantità complessiva massima di 32.000 mc per una durata massima dal 01.02.2017 al 20.7.2017 (32.000 mc pari a 26.400 ton).*

#### *Chiusura della discarica*

La copertura superficiale finale sarà realizzata mediante una struttura multistrato costituita, dall'alto verso il basso, dai seguenti strati:

- 1) strato superficiale di copertura con spessore pari a 1 m formato da terreno vegetale che favorisca lo sviluppo delle specie vegetali di copertura completato con uno strato superficiale di biostuoie costituite da uno strato di materiale naturale biodegradabile sciolto confinato ai due lati mediante retine in polipropilene foto-decomponibile pre-seminate in fabbrica idonei a fornire una protezione adeguata contro l'erosione e di proteggere le barriere sottostanti dalle escursioni termiche, oltre che a favorire un rapido attecchimento del manto erboso;
- 2) strato drenante di materiale granulare con spessore  $s > 0,5$  m di idonea trasmissività e permeabilità ( $K > 10^{-5}$  m/s) protetto con un idoneo filtro in geotessile tessuto-non-tessuto per prevenire eventuali intasamenti connessi al trascinarsi del materiale fine dello strato superficiale di copertura;
- 3) strato minerale compattato dello spessore  $s > 0,5$  m e di conducibilità idraulica  $k < 1 \times 10^{-8}$  m/s integrato da un rivestimento impermeabile superficiale costituito da una geomembrana in HDPE di spessore pari a 2,5 mm. Le modalità costruttive e il valore della permeabilità dello strato minerale compattato saranno determinate mediante campo prova in situ. Lo strato minerale compattato integrato dalla geomembrana di impermeabilizzazione sarà protetto con un ulteriore strato costituito da un geotessile non tessuto con rinforzo polimerico, per evitare il danneggiamento connesso agli agenti atmosferici ed ai carichi agenti durante la fase costruttiva;
- 4) strato di drenaggio del gas e di rottura capillare, con spessore pari a 0,5 m di idonea trasmissività e permeabilità al gas in grado di drenare nel suo piano la portata di gas prodotta dai rifiuti. Lo strato drenante sarà protetto con un idoneo strato di geotessile TNT. Lo strato di drenaggio sarà realizzato a partire dall'attuale strato di zavorramento dei teli provvisori che verrà in esso conglobato. Le caratteristiche del materiale saranno: ghiaia pulita (granulometria 16÷32 mm) con una percentuale di fine (passante al vaglio 200 ASTM)  $< 5\%$ .

La discarica allo stato attuale risulta coperta con telo in LDPE come da punto 2.4.3 dell'Allegato I al D.Lgs. 36/2003. Dalla data di rilascio del PAUR saranno eseguiti rilievi plano-altimetrici con frequenza semestrale per i primi tre anni e successivamente con frequenza annuale, al fine di verificare la sussistenza di fenomeni di assestamento della massa di rifiuti ed in particolare del sistema di copertura provvisoria.

L'assestamento sarà considerato trascurabile quando l'abbassamento riferito all'ultimo rilievo planoaltimetrico, risulta non superiore a 20/25 cm rispetto al precedente. In questo caso verranno attivate le procedure per la realizzazione del capping finale.

Verrà implementato un impianto di captazione del biogas costituito da n. 17 pozzi terebrati sul corpo dei rifiuti e n. 2 sub stazioni di regolazione, da implementare con sistema di torcia adiabatica per il recupero e smaltimento del biogas.

#### *Impianto trattamento percolato*

Ad oggi il percolato viene estratto mediante un pozzo di captazione e condotto mediante tubazioni in polietilene ad un impianto di trattamento presente nel sito, che verrà dismesso ritenendo, il soggetto proponente, migliore dal punto di vista tecnico/economico la soluzione che prevede lo stoccaggio temporaneo del percolato ed il successivo trasporto ad impianti terzi autorizzati per il successivo trattamento.

Allo scopo di aumentare la capacità di estrazione del percolato si prevede la

realizzazione di ulteriori 5 pozzi di estrazione attrezzati in modo “*duale*”, ovvero atti all'estrazione sia di biogas che di percolato mediante pompe pneumatiche. L'aumento della capacità di estrazione determina conseguentemente la necessità di aumentare anche l'attuale capacità di stoccaggio del percolato e pertanto il progetto prevede la fornitura e posa in opera di numero 2 nuovi silos in acciaio AISI 316 ciascuno di capienza pari a 50 mc, per un totale di 100 mc di capacità lorda di stoccaggio aggiuntiva.

**Art.3.** L'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente decreto sostituisce ai sensi dell'Allegato IX alla parte seconda del d.lgs.152/2006 le seguenti autorizzazioni:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (titolo I, della parte V del d.lgs.152/06);
- Autorizzazione allo scarico (capo II, del titolo IV della parte III del d.lgs.152/06);
- Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti (art.208 del d.lgs. 152/06).

**Art.4.** La S.R.R. ATO7 Ragusa S.C.p.A. dovrà individuare entro tre mesi il soggetto gestore dell'impiantistica di che trattasi al fine della volturazione del presente provvedimento pena l'efficacia del presente provvedimento.

**Art.5.** Il Gestore IPPC dovrà far pervenire con congruo anticipo alla Strutture Territoriali di ARPA, al Libero Consorzio comunale di Ragusa, all'ASP di Ragusa, la comunicazione con le date in cui intende effettuare gli autocontrolli sull'impianto in oggetto, così come prescritto dalle vigenti normative in materia. A tal fine il Gestore è tenuto a fornire alle preposte Autorità di vigilanza e controllo l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte. Il Gestore è altresì obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché prelievi di materiali vari.

**Art.6.** Ai sensi dell'art.29 decies del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali della fase di valutazione, questo Assessorato, previa eventuale sospensione dei lavori, imporrà al gestore l'adeguamento dell'opera o intervento, stabilendone i termini e le modalità. Qualora il gestore non adempia a quanto imposto, l'autorità competente provvederà d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

**Art.7.** La presente Autorizzazione Integrata Ambientale è subordinata a quanto previsto D.D.G. n.203 del 22.4.2010 del Dipartimento dell'Ambiente dell'A.R.T.A. inerente la vasca di discarica, e il D.A. n.286 del 16 novembre 2020 con il quale l'Assessore regionale del Territorio e dell'Ambiente, acquisito il Parere Istruttorio Conclusivo della C.T.S. n.357/2020 del 12 novembre 2020, ha emesso giudizio positivo di compatibilità ambientale (V.I.A.) con prescrizioni ex art.25 del d.lgs. 152/2006, inerente la ricollocazione definitiva del TMB.

**Art.8.** La presente Autorizzazione Integrata Ambientale è subordinata al rispetto delle condizioni di legge, autorizzazioni, e norme tecniche in premessa citate, nonché delle seguenti prescrizioni e quelle dettate dagli Enti nel corso della procedura autorizzativa, come successivamente riportate:

#### **PRESCRIZIONI GENERALI**

- Ogni anomalia gestionale che potrebbe diminuire lo standard prescritto di protezione ambientale deve essere prontamente comunicata all'Autorità competente e agli organi di controllo;
- il Gestore ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate;
- gli impianti dovranno essere gestiti e monitorati in modo da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione integrata ambientale, evitando che si generino cattivi odori ed emissioni diffuse nonché fuoriuscite di reflui o percolati tecnicamente convogliabili;
- dovranno essere attuate le misure di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, ponendo, in particolare, in essere le misure di sicurezza idonee a prevenire i rischi di natura biologica, chimica e i pericoli di esplosione connessi all'uso di macchinari ed

attrezzature nonché tutti i rischi di carattere generale connessi con le attività lavorative che si andranno a svolgere;

- la conduzione degli impianti è subordinata al rispetto della normativa di sicurezza antincendio vigente in materia e all'avvenuto adempimento degli obblighi previsti dagli artt.3 e 4 del DPR n. 151/2011 nonché a quanto previsto dal DM 07.8.2013;
- devono essere determinati i livelli di rumore preesistenti, in prossimità dei ricettori, tramite misure articolate sul territorio, ai sensi del D.M. Ambiente 16 marzo 1998. In particolare unitamente a tali misure devono essere forniti gli elementi descrittivi delle condizioni in cui sono state eseguite (tempo di integrazione, tempo di osservazione, periodo della giornata in cui è avvenuta la misura, andamento temporale del descrittore acustico o storia del rumore);
- deve essere eseguita una analisi previsionale quantitativa dei livelli sonori generati dalle singole sorgenti di rumore e dall'insieme delle sorgenti che possono essere attivate contemporaneamente, nei confronti dei ricettori e dell'ambiente esterno circostante;
- dovranno essere individuati i ricettori presenti nelle vicinanze dell'impianto, ai fini della valutazione delle immissioni rumorose tramite le seguenti misure in conformità al Decreto 16 marzo 1998:
  - rumore differenziale per ciascun ricettore individuato in una determinata postazione interna, nelle abitazioni, ed esterna in facciata, sulle ventiquattro ore, relativamente al periodo diurno o notturno interessato o ad entrambe;
  - le verifiche e valutazioni dovranno essere effettuate una prima volta entro i primi tre mesi dall'attivazione dell'impianto e successivamente con frequenza triennale;
- deve essere predisposto un piano di monitoraggio unificato per tutta la piattaforma impiantistica, comprendente anche la Vasca, tramite la scelta di punti di monitoraggio rappresentativi dell'area di interesse e sottoposto alla responsabilità del gestore di riferimento;
- i punti assunti per il campionamento dovranno essere mantenuti accessibili per il campionamento ed il controllo da parte degli organi competenti;
- per quanto concerne le modalità e la frequenza del monitoraggio delle emissioni diffuse, degli odori e della qualità dell'aria al di fuori dell'area di discarica si rinvia al piano di monitoraggio e controllo approvato da ARPA Sicilia;
- l'esecuzione dell'attività di manutenzione degli impianti che può prevedere interruzioni di servizio dovrà essere preventivamente concordata con il DRAR.

### IMPIANTO TMB

Il dimensionamento deriva dal conferimento medio giornaliero di RUR pari a 146,60 ton per 365 giorni/a. La potenzialità massima dell'impianto è quindi stabilita in 53.509,00 ton/anno.

Il comparto di biossificazione è costituito da n.21 (ordinarie) + 4 (emergenziali) celle, di dimensioni di 5,50m×5,00m×2,40m, per l'accoglimento della frazione organica proveniente dal pretrattamento rifiuti (tritovagliatura). Le dimensioni di ciascuna cella determinano un volume massimo teorico utilizzabile pari a 66,00 mc per ciascuna cella.

- i rifiuti possono essere ammessi in impianto nel rispetto dell'elenco e delle modalità di seguito riportate:

Operazioni	Codice EER in ingresso	Quantità	Rifiuti/prodotti in uscita dall'impianto EER	
Area conferimento - D15 Area selezione trito vagliatura - D14 Biostabilizzazione - D8 Area maturazione - R3 Recupero metalli - R4	20 03 01 (Rifiuto urbano indifferenziato) 19 08 01 (Vaglio)	146,60 ton/g per 365 gg (Capacità compressiva annua 53.509 ton)	19 12 02	componenti ferrosi da separazione
			19 12 03	metalli non ferrosi
			19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti), prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi (frazione secca proveniente dal sopravaglio);
			19 05 01	parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost (frazione organica proveniente dal sottovaglio)
			19 05 99	parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost (frazione organica proveniente dal sottovaglio).

Il Gestore dovrà:

- classificare i rifiuti decadenti dall'attività di gestione autorizzata come stabilito al punto 1) dell'allegato D alla parte IV del d.lgs.152 del 03.4.2006 che prevede "la classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed

applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n.1357/ 2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, nonché nel regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017", fermo restando la possibilità di qualificare rifiuti derivanti da altre attività ausiliarie non direttamente legate alla gestione dei rifiuti trattati quali ad esempio colaticci, manutenzione mezzi/edifici, gestione magazzini, etc.. (esempi non esaustivi), utilizzando gli appropriati codici CER secondo l'origine degli stessi;

- garantire la tracciabilità dei rifiuti sino alla loro destinazione finale nel rispetto di quanto previsto dagli artt.188, 188bis, 190 e 193 del d.lgs.152 del 03.4.2006, anche al fine di consentire l'attività di controllo agli organi preposti;
- gestire e monitorare l'impianto in modo da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione evitando che si generino cattivi odori ed emissioni diffuse nonché fuoriuscite di reflui o percolati tecnicamente convogliabili;
- considerare concluso il ciclo di trattamento biologico, che non deve essere inferiore a 21 giorni, attraverso la valutazione del parametro IRDP, avendo come riferimento il valore  $IRD < 1000 \text{ mg O}_2 \times \text{KgSV}^{-1} \times \text{h}^{-1}$ .

#### **Art. 9.**

Il Gestore IPPC deve classificare i rifiuti decadenti dall'attività di gestione autorizzata;

- per quanto concerne le cisterne di stoccaggio il gestore avrà cura di mantenere le stesse in perfetta efficienza prevedendo l'allontanamento e il corretto smaltimento/recupero dei sedimenti eventualmente accumulati sul fondo;
- il punto assunto per il campionamento dovrà essere mantenuto accessibile per il campionamento ed il controllo da parte degli organi competenti".

#### **ARPA Sicilia**

Saranno sottoposti a monitoraggio per la verifica del rispetto dei limiti normativi e di guardia:

- le acque sotterranee (piezometri e sorgenti) relativamente ai parametri tabellati e non previsti dalle norme e dalle linee guida ARPA Sicilia 2009;
- le acque di prima pioggia trattate derivanti da drenaggio superficiale per lo smaltimento sul suolo;
- il percolato;
- il gas di discarica migrato in sottosuolo (appositi pozzetti di ispezione);
- la qualità dell'aria del corpo rifiuti (emissione diffuse a monte, corpo rifiuti, valle rispetto alla direttrice dei venti dominanti) e del TMB (un punto);
- le emissioni odorigene del TMB;
- le emissioni acustiche del TMB;
- le emissioni convogliate dei biofiltri del TMB;
- effettuazione di campionamenti in autocontrollo, a fine ciclo T.M.B e successive analisi della frazione organica, in modo da valutare in particolare l'indice di respirazione dinamico potenziale I.R.D.P., umidità e temperatura.

Mentre saranno sottoposti a caratterizzazione, al fine della corretta attribuzione del CER:

- le acque di prima pioggia per l'ammissione ad impianto autorizzato;
- le acque di lavaggio ruote automezzi (nel caso di utilizzo);
- il percolato presente nel bacino di abbancamento;
- le acque di processo in esubero dal TMB;
- sopravaglio da trattamento meccanico;
- biostabilizzato da TMB.

#### **L.C.C. di Ragusa**

1. i processi di biostabilizzazione devono essere comunque idonei a ridurre in modo consistente l'attività biologica nel rispetto della lettera a) della nota (\*) della tabella 5, contenuta all'art. 6, del DM 24 giugno 2015 (Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica) e ss. mm. Ii. Il rifiuto biostabilizzato in uscita dal trattamento deve presentare un indice respirometrico dinamico potenziale (IRDP) non superiore a  $1000 \text{ mg O}_2/\text{kgsv h}$  e comunque in accordo con i criteri di ammissibilità in discarica dell'impianto di smaltimento finale. A tale riguardo si precisa che il ricorso al criterio di ammissibilità in discarica basato sulla riduzione del 70% dell'IRDP potrà essere applicato esclusivamente qualora lo stesso criterio venga adottato anche dall'impianto ricevente ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Regione n. 2/RIF del 25/09/2020;

2. la ditta dovrà porre in atto quanto esposto in tutti gli elaborati progettuali presentati relativamente sia al ciclo produttivo, sia alle attività di gestione/manutenzione/pulizia delle aree di competenza dell'impianto sia a quanto previsto nel Piano di Monitoraggio Ambientale e Piano di Monitoraggio e Controllo;
3. realizzazione e mantenimento della barriera perimetrale arborea in progetto. Nel periodo di esercizio il gestore dell'impianto dovrà assicurare il mantenimento dell'efficienza funzionale della barriera arborea con il ripristino delle eventuali fallanze delle essenze arboree presenti, in maniera di assicurare una costante opera di mitigazione degli impatti negativi sulle componenti paesaggio;
4. assicurare continuità nell'esecuzione del monitoraggio delle falde sotterranee attraverso il prelievo di campioni di acqua dai vari piezometri realizzati all'interno dell'impianto. La frequenza dei monitoraggi deve essere almeno semestrale;
5. si dovrà procedere al monitoraggio delle sorgenti presenti nei bacini Idrografici del fiume Irminio e del fiume Ippari. La frequenza dei monitoraggi deve essere almeno semestrale;
6. le aree di movimentazione dei mezzi, carico, scarico e parcheggio dovranno essere opportunamente pavimentate e dotate di canale di raccolta delle acque di dilavamento;
7. in particolare le pavimentazioni delle aree di carico e scarico dei rifiuti, dovranno essere accuratamente pulite al termine di ogni utilizzo e dovrà essere realizzato un sistema di raccolta delle acque di pulitura che confluisca nel sistema di raccolta del percolato, in modo da separare queste acque dal sistema di gestione delle acque meteoriche di dilavamento;
8. relativamente alle acque di prima pioggia deve essere prevista la raccolta delle acque interessanti le aree dell'impianto TMB e realizzato un sistema di canalizzazione e di trattamento delle acque stesse;
9. Il percolato prodotto sia in fase di scarico dei rifiuti che in fase di processo dovrà essere raccolto attraverso opportuna canalizzazione e convogliato presso vasche di raccolta all'uopo dedicate per essere successivamente inviato ad impianto di smaltimento idoneo di cui dovrà essere acquisita la diponibilità a trattare le quantità di percolato prodotta dall'impianto;
10. le vasche dovranno essere svuotate non appena raggiunto il 90% della capienza massima e comunque il percolato raccolto dovrà essere smaltito almeno ogni due mesi;
11. non sono consentiti depositi o stoccaggi di materie prime e/o rifiuti al di fuori degli spazi individuati e debitamente indicati nella planimetria dell'impianto;
12. sia in fase di cantiere che di esercizio dell'impianto siano minimizzate le emissioni nocive (polveri, inquinanti, sostanze osmogene, emissione di gas di scarico, emissione di rumore e vibrazioni da parte delle macchine operatrici e dei mezzi di trasporto, ecc.), evitando che si generino cattivi odori, inquinanti ed emissioni diffuse tecnicamente riferibili alle lavorazioni effettuate;
13. tutte le attività previste nell'impianto dovranno essere eseguite con l'adozione di specifiche cautele operative e di controllo e siano rigorosamente rispettate le norme tecniche.

#### **DISCARICA**

- La discarica deve essere gestita nel rispetto dei contenuti del D.Lgs. n. 36 del 13/01/2003;
- La gestione post operativa della discarica deve essere affidata a persone fisiche tecnicamente competenti, con adeguata formazione tecnica per a gestire il sito;
- L'esercizio della discarica deve essere affidato a personale tecnico qualificato aggiornato mediante specifici corsi di formazione in materia di gestione rifiuti, sicurezza, igiene e tutela ambientale avente riscontro in un programmato Piano di Formazione. E' fatto obbligo di rispettare il piano di ripristino ambientale, il piano di gestione post-operativa, il piano di sorveglianza/controllo approvati, per quanto non modificato dalle prescrizioni del provvedimento AIA di autorizzazione;
- La discarica dovrà essere dotata, direttamente o tramite apposita convenzione, di laboratori idonei per le specifiche determinazioni previste per la gestione dell'impianto;
- È assolutamente vietato il ricircolo del percolato e dell'eventuale concentrato liquido o fangoso pompabile prodotto negli impianti di trattamento;
- È fatto obbligo al Gestore di prevedere interventi aggiuntivi e migliorativi al sistema di

estrazione del percolato, qualora venga accertato il malfunzionamento dei sistemi di drenaggio di fondo, sia mediante la messa in opera di pozzi di estrazione verticali, sia mediante la creazione di apposite trincee drenanti;

- È fatto obbligo al Gestore di verificare l'integrità della geomembrana di impermeabilizzazione mediante opportune indagini dirette e indirette, al fine di ridurre al minimo il tempo intercorrente tra l'eventuale inizio della diffusione del percolato al di sotto di essa e le conseguenti azioni di bonifica;
- È fatto obbligo al Gestore di eseguire il monitoraggio dei cedimenti differenziali del fondo vasca, al fine di prevenire l'instaurarsi di anomalie di pendenze che possano causare la rottura della geomembrana o causare ristagni di percolato all'interno del corpo rifiuti e conseguente innalzamento del battente. Il controllo dei cedimenti dovrà riguardare anche l'argine di base e dovrà essere effettuato mediante controlli topografici periodici di punti prestabiliti, con cadenze di tempo ravvicinate specialmente nei primi periodi di abbancamento dei rifiuti;
- Il sistema per l'estrazione del biogas deve essere tale da garantire la massima efficienza di captazione, provvisto di sistemi idonei per l'eliminazione della condensa e per l'estrazione del percolato eventualmente formatosi.
- Almeno una volta all'anno deve essere effettuata la pulizia delle vasche di accumulo del percolato. I quantitativi dei fanghi di sedimentazione dovranno essere annotati sull'apposito registro di carico/scarico dei rifiuti;
- La manutenzione, la sorveglianza e i controlli della discarica devono essere assicurati anche nella fase della gestione successiva alla chiusura, per un periodo di almeno 30 anni e comunque fino a che l'Ente territoriale competente accerti che la discarica non comporta rischi per la salute e l'ambiente. In particolare, devono essere garantiti i controlli e le analisi del biogas, del percolato e delle acque di falda che possano essere interessate. Tale durata può essere ridotta qualora si verificino anticipatamente circostanze che consentano di considerare cessati i processi in discarica che comportino pericoli per l'ambiente:
- Il gestore deve presentare, almeno una volta all'anno, a questo Dipartimento, al Libero Consorzio Comunale di Ragusa ed all'ARPA., una relazione riguardante i risultati del programma di sorveglianza ed i controlli effettuati relativi fase post-operativa;
- A completamento della fase di coltivazione della discarica il gestore dovrà realizzare i pozzi di captazione del biogas previsti in progetto in modo da garantire la massima efficienza di captazione. Il biogas estratto dovrà essere avviato a recupero energetico. Nel caso in cui la quantità di metano non sia tale da rendere praticabile il recupero energetico (almeno 30% di metano in volume), si dovrà prevedere la termodistruzione del gas di discarica, al fine di garantire la sicurezza dell'impianto, in idonea camera di combustione a temperatura  $T > 850^{\circ}$ , concentrazione di ossigeno  $> 3\%$  in volume e tempo di ritenzione  $> 0,3$  s. Qualora il contenuto di metano sia inferiore al limite di esplosività (LEL) pari al 5% non si ritiene necessario adottare alcun sistema di termodistruzione del gas di discarica;
- la copertura superficiale finale deve avere le seguenti caratteristiche, dall'alto verso il basso:
  - 1) strato superficiale di copertura con spessore pari a 1 m formato da terreno vegetale che favorisca lo sviluppo delle specie vegetali di copertura completato con uno strato superficiale di biostuoie costituite da uno strato di materiale naturale biodegradabile sciolto confinato ai due lati mediante retine in polipropilene foto-decomponibile pre-seminate in fabbrica idonei a fornire una protezione adeguata contro l'erosione e di proteggere le barriere sottostanti dalle escursioni termiche, oltre che a favorire un rapido attecchimento del manto erboso;
  - 2) strato drenante di materiale granulare con spessore  $s \geq 0,5$  m di idonea trasmissività e permeabilità ( $K > 10^{-5}$  m/s) protetto con un idoneo filtro in geotessile tessuto-non tessuto per prevenire eventuali intasamenti connessi al trascinamento superficiale di copertura; del materiale fine dello strato
  - 3) strato minerale compattato dello spessore  $s \geq 0,5$  m e di conducibilità idraulica  $k \leq 1 \times 10^{-8}$  m/s integrato da un rivestimento impermeabile superficiale costituito da una geomembrana in HDPE di spessore pari a 2,5 mm. Le modalità costruttive e il valore



della permeabilità dello strato minerale compattato saranno determinate mediante campo prova in situ. Lo strato minerale compattato integrato dalla geomembrana di impermeabilizzazione sarà protetto con un ulteriore strato costituito da un geotessile non tessuto con rinforzo polimerico, per evitare il danneggiamento connesso agli agenti atmosferici ed ai carichi agenti durante la fase costruttiva;

4) strato di drenaggio del gas e di rottura capillare, con spessore pari a 0,5 m di idonea trasmissività e permeabilità al gas in grado di drenare nel suo piano la portata di gas prodotta dai rifiuti. Lo strato drenante sarà protetto con un idoneo strato di geotessile TNT. Lo strato di drenaggio sarà realizzato a partire dall'attuale strato di zavorramento dei teli provvisori che verrà in esso conglobato. Le caratteristiche del materiale saranno: ghiaia pulita (granulometria 16÷32 mm) con una percentuale di fine (passante al vaglio 200 ASTM) < 5%.

- La discarica allo stato attuale risulta coperta con telo in LDPE come da punto 2.4.3 dell'Allegato I al d.lgs.36/2003. Dalla data di rilascio del PAUR saranno eseguiti rilievi plano-altimetrici con frequenza semestrale per i primi tre anni e successivamente con frequenza annuale, al fine di verificare la sussistenza di fenomeni di assestamento della massa di rifiuti ed in particolare del sistema di copertura provvisoria.
- L'assestamento sarà considerato trascurabile quando l'abbassamento riferito all'ultimo rilievo planoaltimetrico, risulta non superiore a 20/25 cm rispetto al precedente. In questo caso verranno attivate le procedure per la realizzazione del capping finale.
- Devono essere annotati, in apposito registro, i rilievi dei livelli piezometrici dei pozzi.

**Art. 10.**

L'Autorità Competente, dovrà attivare le verifiche di ottemperanza e di attuazione, con l'obiettivo di accertare il rispetto della progettazione esecutiva dell'opera nonché la sua realizzazione, alle prescrizioni riportate nei pareri espressi dagli Enti preposti e dal presente provvedimento. La S.R.R. ATO7 Ragusa S.C.p.A. dovrà produrre entro trenta giorni perizia asseverata attestante la rispondenza del progetto allo stato finale.

**Art. 11.**

Il Gestore, entro 30 gg dall'emissione del P.A.U.R, dovrà produrre a questo Ufficio la seguente documentazione:

- Garanzie fideiussorie, aggiornate agli indici ISTAT, conformi all'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003 e all'articolo 14 del d.lgs.36/2003 sulla base di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera in) del medesimo d.lgs. e rilasciate da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B. a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dall'attività autorizzata e a copertura delle spese derivanti da eventuali danni ambientali causati dalle operazioni di smaltimento rifiuti, compresa la bonifica e ripristino ambientale, senza soluzione di continuità inerenti il sito;
- Nomina ed atto di accettazione del responsabile tecnico degli impianti, con requisiti professionali pari a quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, e relativa dichiarazione sostitutiva di certificazioni di atti di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- Nomina ed atto di accettazione del Responsabile del Piano di Sorveglianza e Controllo e relativa dichiarazione sostitutiva di certificazioni di atti di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- Contratto regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate tra la stessa Società e la Impreser S.r.l., con sede in Catania, via Blocco Torrazze - Pantano d'Arci SN - 95121, iscritta nel Registro delle Imprese di Catania al n. 312002, P.IVA 0468345870, avente per oggetto il noleggio della durata di 10 anni di:
  - n.1 trituratore (marca Komptech GmbH, modello "TERMINATOR 5000 S" S.N. 162060);
  - n.1 vaglio rotativo con maglia da 40 (marca Doppstadt - Drum screening machine, modello SM620 Proti, S.N. W0962121772d07218;

**Art. 12.**

Il gestore dovrà conformarsi ai seguenti limiti di emissione:

Inquinante		Limite
Polveri	mg/Nmc	10
HCL	mg/Nmc	10
COT	mg/Nmc	150
NOx	mg/Nmc	450
SOx	mg/Nmc	50
COx	mg/Nmc	50

per gli altri inquinanti si dovrà fare riferimento alla parte III Allegato I della parte V del

d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e per il controllo dei gas di scarica al d.lgs.36/2003 Annesso A, punto 2.5;  
per il punto di emissione da torcia occorrerà fare riferimento all'art. 269 punto 14 lettera e) del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., mentre per il controllo dei gas di scarica al d.lgs. 36/2003 Allegato A, punto 2.5;  
relativamente alle emissioni diffuse, per le polveri occorrerà fare riferimento all'Allegato V Parte I della parte quinta del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. mentre per le altre sostanze al citato d.lgs.36/2003 e ss.mm.ii..

- Art. 13.** Relativamente allo scarico delle acque meteoriche, delle acque bianche, il gestore è obbligato a rispettare i limiti per lo scarico di cui all'All.5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. verificando, per quanto riguarda la scarica il rispetto del punto 2.3. Allegato 1 del d.lgs 36/2003 e ss.mm.ii..
- Art. 14.** Restano fermi i contenuti e le prescrizioni già statuite nei precedenti provvedimenti autorizzativi (DDG 203/2010 dell'ARTA) laddove non variati con il presente provvedimento e le prescrizioni ambientali di cui al parere istruttorio conclusivo n°357/2020.
- Art. 15.** La Società deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art.193 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.. Vigè il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art.187 del d.lgs. 152/2006 come modificato dall'art.15 del d.lgs.205/2010.
- Art. 16.** Ai sensi dell'art.29 del d.lgs.152/06 e ss.mm.ii. la presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori. L'avvenuta realizzazione dei progetti autorizzati dovrà essere comunicata al Comune di Ragusa, al Libero Consorzio comunale di Ragusa, ad ARPA Sicilia, e al Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti. A tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione prevista dall'art.1 della legge regionale 23 giugno 2014 n.14.
- Art. 17.** La Società, prima della implementazione della modifica autorizzata con il presente decreto, dovrà far pervenire appendice di adeguamento/aggiornamento della fidejussione relativamente alla vasca di scarica e al TMB.
- Art. 18.** Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.  
Qualunque variazione della Società (della sede legale, del Legale rappresentante, degli amministratori muniti di rappresentanza, etc.) o del Direttore tecnico o di cessione d'azienda o di parte di essa, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti.
- Art. 19.** Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art.86 comma 3 del d.lgs.159/2011 e ss.mm.ii., Nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art.85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.
- Art. 20.** Si dà atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del d.lgs.159/2011 e ss.mm.ii..
- Art. 21.** Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, a seguito della comunicazione di cui all'art.6 del presente decreto, anche avvalendosi del personale di A.R.P.A. Sicilia, potrà eseguire un sopralluogo presso l'impianto al fine di verificare la conformità dello stesso al progetto approvato, trasmettendo gli esiti al Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti. Il libero consorzio comunale di ragusa effettuerà periodicamente l'attività di controllo e vigilanza di cui all'art.197 del d.lgs.152/06, anche avvalendosi del Dipartimento A.R.P.A. Sicilia.
- Art. 22.** Al presente decreto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al tribunale amministrativo regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971 n.1034, ovvero ricorso straordinario al presidente della regione, entro il termine di 120 giorni.

**Art. 23.**

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, ai sensi dell'art.68 della l.r.21 del 12.8.2014, come modificato dall'art.98 comma 6 della l.r.9 del 07.5.2015 e trasmesso alla ditta.

Del presente decreto sarà dato avviso di pubblicazione sul sito web di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Ragusa, Libero Consorzio comunale di Ragusa, Prefettura di Ragusa, Comando provinciale della Guardia di Finanza di Ragusa, A.R.P.A. Sicilia (catasto rifiuti), A.R.P.A. Sicilia, Dipartimento regionale dell'ambiente dell'A.R.T.A., Area 2 – STA Ragusa - Dipartimento regionale dell'Ambiente dell'A.R.T.A..

**Il Dirigente generale**

Foti